

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2017, n. 55

#### Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2013

Art. 2 - Attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 51/2013

Art. 3 - Procedimento di approvazione. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 51/2013

Art. 4 - Linee guida. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 51/2013

#### PREAMBOLO

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 2, comma 3, lettera f), della l.r. 51/2013, prevede, tra gli interventi demandati al piano regionale di tutela dall'amianto, l'incentivazione e la promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto;

2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche è opportuno che la Regione detti specifici criteri affinché tali attività siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto;

3. La Giunta regionale, con deliberazione 16 febbraio 2015, n. 130, ha emanato un documento di indirizzo, propedeutico all'elaborazione del piano regionale di tutela dall'amianto, che prevede una "Mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto", a cura del Consorzio Lamma, da concludersi entro il 31 dicembre 2017 e la "Progettazione di un sistema informativo sull'amianto", a cura dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), da concludersi entro il 30 aprile 2018;

4. Gli elementi conoscitivi e strumentali di cui al punto 3 costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per l'elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), della l.r. 51/2013;

5. È necessaria, in attesa dell'approvazione del piano regionale di tutela dell'amianto, la definizione, con linee guida apposite, di criteri e priorità per l'esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall'amianto;

6. È opportuno, inoltre, dettare un termine, sostituendo quello attualmente presente nella l.r. 51/2013, entro il quale la Giunta regionale dovrà presentare al Consiglio regionale la proposta definitiva del citato piano, stabilendo, parimenti, gli ulteriori termini entro cui quest'ultimo dovrà procedere ad approvarlo;

7. È necessario modificare la l.r. 51/2013 in attuazione della l.r. 22/2015, nella parte in cui fa riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla provincia;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto.  
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2013

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è inserita la seguente:

"f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano

servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;"

#### Art. 2

Attuazione della l.r. 22/2015.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 51/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 51/2013 le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente".

#### Art. 3

Procedimento di approvazione.

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 51/2013

1. L'articolo 9 della l.r. 51/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Procedimento di approvazione

1. Entro il 31 ottobre 2018, la Giunta regionale trasmette la proposta del piano regionale per la tutela dall'amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione."

#### Art. 4

Linee guida. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 51/2013

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 51/2013 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Linee guida

1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:

a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;

b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all'amianto;

c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;

d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;

e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;

f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.

2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sino all'entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 2."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.09.2017.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 10 luglio 2017, n. 208

**Proponenti:**

**Consiglieri** Ilaria Bugetti, Leonardo Marras, Stefano Baccelli, Fiammetta Capirossi, Valentina Vadi, Giacomo Bugliani, Stefano Scaramelli, Simone Bezzini, Lucia De Robertis, Francesco Gazzetti, Monia Monni, Elisabetta Meucci

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 21 settembre 2017

**Approvata** in data 27 settembre 2017

**Divenuta legge regionale** 40/2017 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"),

al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

---



---

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2017, n. 56

**Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane

Art. 2 - Entrata in vigore

Allegati:

Allegato A - Cartografia di cui all'articolo 1, comma 2, Pescaglia

Allegato B - Cartografia di cui all'articolo 1, comma 2, Borgo a Mozzano

Allegato C - Cartografia di cui all'articolo 1, comma 2, Piazza al Serchio

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio);

Vista la legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997, n. 65 - Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio. Norma transitoria);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane ha approvato, con deliberazione 30 novembre 2016, n. 21 (Piano per il Parco delle Alpi Apuane - Approvazione), il piano riguardante l'area parco e le aree contigue non interessate da attività estrattiva;

2. La Comunità del parco delle Alpi Apuane, con deliberazione 30 giugno 2017, n. 12, ha richiesto, in considerazione della mancata partecipazione del Comune di Pescaglia al procedimento di approvazione del piano stralcio del Parco delle Alpi Apuane approvato dal Consiglio direttivo, l'avvio del procedimento di variante e contestualmente un intervento legislativo volto a sospendere gli effetti dello stesso piano stralcio nelle more dell'approvazione della variante stessa;

3. Ritenuto necessario garantire la valutazione di tutti gli interessi sostanziali nell'ambito della procedura di approvazione del piano con riferimento alla particolare situazione in cui si è trovato il Comune di Pescaglia;

4. L'esigenza, che il Comune di Pescaglia possa essere temporaneamente escluso dagli effetti prodotti dall'approvazione del piano stralcio del parco fino all'approvazione di una specifica variante che terrà conto anche degli interessi riconducibili all'intero territorio comunale;

5. Analoga situazione hanno evidenziato i Comuni di Borgo a Mozzano e di Piazza al Serchio, con note dei rispettivi sindaci in data 25 e 26 settembre 2017;

6. È necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell'urgenza dell'avvio del procedimento relativo alla variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane e dell'esigenza di sospendere gli effetti del piano stralcio relativamente al territorio dei Comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane

1. Fino all'approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016:

a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all'allegato della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione